



AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI annualità 2025-2027

Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo

(Deliberazione di C.D. n.5 /2025)

Relativamente alla realizzazione del Progetto di “Sponsorizzazione delle iniziative del Parco” vista la delibera di Consiglio Direttivo n.5/2025 in linea con quanto previsto dalla L.394/91 ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 1 e 16 che, in attuazione delle disposizioni di cui l’art. 43 L. 449/97, all’art. 119 D.Lgs 267/2000).

PREMESSO CHE

- l’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;
- l’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo ha predisposto un progetto annuale valorizzazione denominato “Calendario Eventi e Laboratori 2025” -Allegato 1;
- per il finanziamento parziale di alcune attività, iniziative, di cui al successivo art.3, questa Amministrazione intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni.

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO CHE

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di proposte di sponsorizzazione da parte di privati interessati a stipulare con questa Amministrazione contratti di sponsorizzazione per la realizzazione del Progetto “Calendario Eventi e Laboratori 2025”.

Le proposte di sponsorizzazione pervenute e ritenute ammissibili saranno oggetto di successiva procedura nel corso della quale, in relazione alla sponsorizzazione proposta, le parti concorderanno le modalità di realizzazione della stessa, attraverso la stipula di un eventuale contratto di sponsorizzazione.

Art. 1 - Soggetto promotore

1.L’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo assume il ruolo di Soggetto promotore dell’iniziativa, di seguito indicato anche come Parco.

Art. 2 - Soggetti destinatari

1. Possono effettuare attività di sponsorizzazione i privati in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di seguito indicati anche come Sponsor.

Art. 3 - Oggetto della sponsorizzazione

1. la presenza pubblicitaria può essere inserita:

- nelle pubblicazioni cartacee del Parco;
- presso le sedi e i locali in uso o di proprietà del Parco;
- in aree dedicate del portale online istituzionale dell’Ente;

- in occasione delle iniziative del parco;

2. Le attività oggetto di sponsorizzazione sono promosse ed effettuate direttamente dall'Ente Parco oppure da soggetti dallo stesso individuati.

Art. 4 - Impegni dello Sponsor

1. È ammessa la seguente forma di sponsorizzazione: cd. sponsorizzazione economica o pura.
2. I soggetti che verranno individuati come Sponsor si impegnano a corrispondere la quota offerta e potranno godere dei benefici derivanti dagli investimenti in sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
3. Restano in ogni caso a carico dello Sponsor il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti o previsti da leggi e/o regolamenti.

Art. 5 –Valore della sponsorizzazione

Il Regolamento di sponsorizzazione prevede la suddivisione in 3 categorie.

Le categorie sono ammesse attraverso la determinazione di quote differenziate secondo le categorie di seguito indicate:

1° Categoria, la cui quota di sponsorizzazione è superiore ai € 5.001,00 annuo;

2° Categoria, la cui quota è compresa tra i € 1.001,00 e i € 5.000,00 annuo;

3° Categoria, la cui quota è compresa tra € 500,00 a € 1.000,00 annuo.

Art. 6 - Benefit

A fronte del suddetto modello di partnership, sono previsti, da parte del Parco, uno o più benefici o possibilità per lo Sponsor. A titolo indicativo, e non esaustivo, per le sponsorizzazioni oggetto del presente Avviso si propongono i seguenti Benefit per ciascuna categoria di sponsor:

1° Categoria

- Inserimento del logo dello sponsor nei pressi infrastrutture del Parco, sul materiale promozionale e di comunicazione sia online che cartaceo ma con dimensioni maggiori rispetto alla 2° Categoria;
- Possibilità di organizzare un evento in esclusiva per i propri stakeholders senza finalità di lucro;
- Possibilità, previo assenso del Parco, di utilizzare e promuovere lo status di Sponsor attraverso propri canali di promozione.

Tutti i materiali promozionali utilizzati dallo Sponsor per incrementare la propria visibilità o rappresentanza nell'ambito della sponsorizzazione sono considerati oneri e responsabilità in capo allo Sponsor, e qualora non fossero indicati nella proposta saranno soggetti a specifica e preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Parco tramite il Direttore si riserva di disporre forme di gradazione e differenziazione dei benefit, modulandoli in relazione alle proposte di sponsorizzazione.

2° Categoria

- Inserimento del logo dello sponsor nei pressi infrastrutture del Parco, sul materiale promozionale e di comunicazione sia online che cartaceo.
- Possibilità di partecipare ad un evento organizzato dal Parco;

3° Categoria

- Inserimento del logo dello sponsor sul materiale promozionale e di comunicazione sia online che cartaceo.

Art. 7 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione i soggetti privi dei seguenti requisiti:

a) capacità a stipulare con la P.A. compresa l'assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. [In relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione];

b) assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il Parco ed il soggetto proponente.

1. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi per finalità:

- a. propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
- b. messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica;
- c. messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d'azzardo.

2. Il Parco, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per l'attività svolta dallo Sponsor o per messaggi da esso veicolati, siano ritenute incompatibili con la figura istituzionale del Parco o non siano ritenute coerenti con le finalità dell'iniziativa o con lo status o il valore dell'attività culturale oggetto di sponsorizzazione.

3. Qualora, anche per motivi riconducibili alle condizioni sopra indicate, il Parco dovesse decidere di non dare corso, in tutto o in parte, alla sponsorizzazione di cui al presente avviso, lo Sponsor non avrà diritto al riconoscimento di alcuno indennizzo o risarcimento connesso alla mancata attuazione, totale o parziale, della sponsorizzazione.

Art. 8 - Proposta di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione avviene previa presentazione presso gli uffici dell'Ente o tramite pec. parcosanbartolo@pec.it di una proposta di sponsorizzazione da parte dei soggetti designati all'articolo 2 come potenziali Sponsor, a partire dal giorno stesso di pubblicazione di questo Avviso.

2. La proposta di sponsorizzazione (Allegato 3 - Fac-simile di proposta di sponsorizzazione) dovrà contenere gli elementi essenziali della sponsorizzazione; a scopo indicativo e non esaustivo la proposta di sponsorizzazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. dati anagrafici e fiscali, nonché carica ricoperta dal sottoscrittore;

b. dati fiscali del soggetto giuridico proponente: ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale/partita I.V.A., eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo e-mail;

c. descrizione della mission aziendale e strategie di comunicazione adottate; finalità della sponsorizzazione;

d. indicazione della quota di sponsorizzazione e del valore economico della stessa nei limiti stabiliti dal precedente articolo.

3. La proposta dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante: a. assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. [In relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione]; b. assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il Parco ed il soggetto proponente.

4. Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Art. 9 - Criteri di scelta ed esame delle Proposte

1. La disamina delle proposte di sponsorizzazione si svolgerà, secondo l'ordine di arrivo delle stesse al protocollo generale.

2. Il Direttore del Parco, per ogni singola proposta pervenuta, verificherà l'ammissibilità della stessa e la sua compatibilità con le esigenze di tutela e di valorizzazione del Parco, relativamente a:

a. requisiti di legittimità del proponente e la congruità della proposta di sponsorizzazione in relazione all'avviso;

b. completezza della proposta di sponsorizzazione e, ove necessario, richiederà eventuali integrazioni documentali;

c. compatibilità delle attività, interventi ed iniziative da effettuarsi da parte dello Sponsor con il bene individuato con le esigenze o opportunità di valorizzazione del Parco.

Art. 10 – Contratto di sponsorizzazione

Ove richiesto dallo sponsor il Parco procederà alla stipulazione del contratto, che andrà a disciplinare il rapporto di sponsorship, sulla base della normativa vigente, il cui contenuto sarà negoziato tra le parti anche in merito alla modalità di attuazione dei benefici concessi. In caso di Benefit per lo Sponsor che possano comportare l'impiego di personale proprio o di terzi suoi incaricati, oppure l'installazione di attrezzature fisse o mobili oppure l'occupazione e l'utilizzo di spazi all'interno del Parco, l'amministrazione potrà richiedere apposita polizza a garanzia.

Art. 11 - Validità dell'Avviso

1. Il presente avviso ha validità di 3 anni a far data dal giorno della pubblicazione, salvo annullamento in autotutela.

2. Al fine della presentazione delle proposte di sponsorizzazione il presente avviso e i relativi allegati saranno resi pubblici mediante diffusione sul sito web istituzionale www.parcosanbartolo.it. In ragione di eventuali ed ulteriori iniziative e attività culturali sponsorizzabili, connesse al progetto, il Parco si riserva di ripubblicare l'avviso in merito alle attività ed iniziative di valorizzazione sponsorizzabili di cui al relativo progetto di sponsorizzazione delle attività del Parco, dando evidenza degli aggiornamenti effettuati mediante pubblicazione.

Art. 12- Informativa sul trattamento dati personali

I partecipanti all'avviso accettano le norme del presente avviso e, sottoscrivendo la domanda di cui all'apposito allegato autorizzano il Parco al trattamento dei loro dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni; si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti incaricati titolari e responsabili del trattamento, ai soli fini della presente selezione, nel rispetto ed in applicazione delle normative vigenti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal Regolamento citato.

Art. 13 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso l'Allegato 1 "Calendario Eventi e Laboratori 2025", l'Allegato 2 "Regolamento di Sponsorizzazione", l'Allegato 3 "Fac-simile di proposta di sponsorizzazione".

Art. 14 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento del presente avviso è, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/90, il Dott. Marco Zannini in qualità di Direttore dell'Ente Parco.

Art. 15 – Pubblicità

Dell'avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul relativo sito istituzionale del Parco.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni di legge in materia.

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418